



Il Nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale:
opportunità per i cittadini, adempimenti per le
amministrazioni
Palermo, 5 aprile 2011

Elementi generali del nuovo CAD

Ing. Elena Tabet



POATS

Riforma del CAD - Impostazione

- Rinnovamento del quadro normativo del D.lgs 82/2005
- Adeguamento dello scenario tecnologico
- Coerenza rispetto alla riforma 150/2009
- Nuovi diritti per cittadini ed imprese
- Orizzonte temporale: 2012

Principi ispiratori 1/2

- Modifica, integrazione e precisazione del quadro normativo per realizzare il pieno valore giuridico delle transazioni digitali (per esempio il valore della stampa su carta di un documento originato in forma digitale e la semplificazione dei meccanismi di riconoscimento in linea del soggetto che attiva una transazione digitale)
- Ampliamento della platea dei destinatari
- Standard e regole tecniche per assicurare l'interoperabilità delle transazioni e la piena operatività della riforma (i vari strumenti diventano un sistema integrato che consente varietà dei punti di accesso, molteplicità di dispositivi e risposte coordinate)
- Effettività della riforma: misure premiali, quantificazione dei risparmi dovuti all'introduzione dell'innovazione, sanzioni (art. 12)

Principi ispiratori 2/2

- Incentivazione dell'innovazione: possibilità di riutilizzare i risparmi per finanziare nuovi progetti di innovazione e per premiare il personale (art. 15) – *dividendo di efficienza* legato all'innovazione
- Scadenze cogenti per la messa a disposizione dei servizi con meccanismi di incentivi e disincentivi per i responsabili dell'eventuale mancato rispetto delle scadenze
- Strumenti di accompagnamento messi a disposizione dalle strutture MIPAI:
 - Informazione agli utenti sui servizi disponibili (quale amministrazione presta quali servizi in linea e attraverso quali canali è contattabile, ma anche come l'utente può esprimere il proprio grado di soddisfazione per i servizi erogati)
 - Miglioramento dell'assistenza alle PA e ai cittadini (a partire dai call center per avere notizie e risolvere questioni specifiche)

Destinatari

Ora:

- Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione
- Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico

Prima:

- *Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia organizzativa** e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione*

Elementi chiave nei rapporti fra privati

- Il Codice stabilisce dei criteri *regolatori* di carattere generale validi nei rapporti fra privati, con il mondo delle imprese, dei professionisti, delle banche, delle assicurazioni...
- Alcune innovazioni hanno un raggio di azione che si estende oltre la pubblica amministrazione:
 - Validità dei documenti informatici artt. 20-23
 - Duplicati e copie informatiche di documenti informatici
 - Copie informatiche di documenti analogici
 - Copie analogiche di documenti informatici
 - Regole tecniche entro 12 mesi
 - Conservazione artt. 43-44
 - Responsabile della conservazione
 - Soggetti pubblici o privati
 - Conservatori accreditati
 - Regole tecniche entro 12 mesi
 - Posta elettronica certificata artt. 6, 40 bis, 48 e 65

Elementi chiave nei rapporti con la PA 1/3

- I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le **pubbliche amministrazioni**, con i **soggetti destinatari**, e con i **gestori di pubblici servizi** (*con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali*) (art. 3)
- La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
- Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della normativa.

Elementi chiave nei rapporti con la PA 2/3

- Si allargano e si rafforzano gli ambiti in cui gli scambi fra amministrazione e cittadini sono basati esclusivamente sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione:
 - Pagamenti verso le PA (centrali e locali) art. 5
 - Deve essere consentito il pagamento per via telematica, anche attraverso intermediari privati di servizi
 - Possibili strumenti di pagamento: carte di debito/credito, prepagate, altri strumenti elettronici di pagamento
 - Comunicazioni fra imprese e PA art. 5 bis
 - Avvengono solo per via telematica
 - Lo sportello unico delle attività produttive eroga servizi solo in via telematica
 - Pubblicità legale art. 54 4-bis, conferma quando previsto dall' art. 32 L. 69/2009

Elementi chiave nei rapporti con la PA 3/3

- Costante verifica del percorso di riforma
- I cittadini possono valutare l'operato dell'amministrazione, la qualità e l'efficacia dei servizi erogati in rete:
 - migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti
 - completezza del procedimento
 - certificazione dell'esito
 - accertamento del grado di soddisfazione dell'utente
- Le amministrazioni devono rendere disponibili strumenti per la valutazione dei dirigenti e delle organizzazioni, consentendo di fatto al cittadino di essere concretamente partecipe al miglioramento della qualità dei servizi
- Strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti quando usufruiscono di un servizio online.

Identificazione informatica 1/2

- Per dispiegare servizi in rete con assoluta sicurezza ed affidabilità, è necessario avere la certezza che ad un utenza digitale (cioè, ad esempio, ad un *nomeutente* e ad una *password*) sia associato univocamente un soggetto fisico o giuridico, sia esso cittadino o azienda.
- Identificazione informatica: identificazione univoca di un soggetto per via telematica che consiste nella validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad esso, consentendone l'individuazione nei sistemi informativi
- Prerequisito decisivo per dispiegare efficacemente il processo di erogazione online di molti servizi pubblici
- Necessaria a consentire una piena comunicazione in via telematica fra cittadino e amministrazioni

Identificazione informatica 2/2

- Secondo l'articolo 64 le amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi online, che richiedono identificazione informatica, da parte di cittadini e imprese oltre che mediante la carta di identità elettronica (CIE) e la carta nazionale dei servizi (CNS), anche **utilizzando strumenti diversi per individuare il soggetto richiedente**
- Art 65 (*Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica*) c e c-bis:
 - Sottoscritte con firma digitale il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
 - CIE o CNS;
 - autore identificato informaticamente
 - articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (invio dell'istanza con copia fotostatica del documento di identità);
 - Invio tramite casella di posta elettronica certificata purché le credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica

Firme elettroniche

Liberamente valutabile

FIRMA ELETTRONICA

Insieme di dati usati
per l'identificazione

Inversione dell'onere della prova – valida fino a querela di falso

**FIRMA ELETTRONICA
AVANZATA ⁽¹⁾**

**FE + connessione
univoca con il
soggetto, mezzo a
controllo esclusivo**

⁽¹⁾ Vi troveranno collocazione, con appositi DPCM, sistemi alternativi alla firma elettronica qualificata e digitale che, per il contesto di utilizzo, necessitano di un diverso valore probatorio.

Soddisfa il requisito della
forma scritta ex art. 1350
p.ti 1-12.

**FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA**

**FEA + SSCD +
certificato qualificato**

FIRMA DIGITALE ⁽²⁾

**FEA + certificato
qualificato +
crittografia
asimmetrica**

⁽²⁾ E' utile per il sistema di firma remota di interesse per il mondo bancario, assicurativo e sanitario

Posta elettronica certificata 1/5

- Evidente il rilievo che il Codice dà alla posta elettronica certificata
- Posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi
- Principale mezzo di comunicazione per il cittadino nella presentazione di istanze verso le pubbliche amministrazioni
- Lo strumento che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare quando a fare richiesta in tale senso è il cittadino stesso
- Strumento fondamentale per le comunicazioni effettuate da e verso le pubbliche amministrazioni da parte delle imprese

Posta elettronica certificata 2/5

- La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, salvo che la legge non disponga diversamente (*nei casi consentiti dalla legge*) alla notificazione per mezzo della posta
- Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono (*di norma*) mediante l'utilizzo della posta elettronica e sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza
 - Segnatura di protocollo
 - Firma digitale o firma elettronica qualificata
 - PEC

Posta elettronica certificata 3/5

- Le comunicazioni inviate via PEC devono essere protocollate (art. 40 bis)
- Obbligo per le amministrazioni a pubblicare nell'Indice delle Pubbliche amministrazioni –IPA –almeno una PEC per ogni registro di protocollo
- Vengono limitati i casi in cui è richiesta la sottoscrizione con firma digitale, casi da individuare con Decreto MIPAI e Semplificazione
- Le istanze possono essere inviate da tutte le caselle di posta elettronica certificata rilasciate previa identificazione del titolare
- Le amministrazioni possono accedere agli elenchi di titolari di casella di posta elettronica certificata (regole tecniche con Garante)

Posta elettronica certificata 4/5

- Le amministrazioni:
 - devono utilizzare la posta certificata per tutte le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una di consegna – ciò che finora veniva fatto con la raccomandata A/R – verso cittadini, professionisti, imprese che hanno preventivamente comunicato il proprio di indirizzo di PEC;
 - devono pubblicare i propri indirizzi di posta elettronica certificata nell'Indice delle Pubbliche amministrazioni, che costituisce la rubrica degli indirizzi delle amministrazioni, accessibile e consultabile da tutti all'indirizzo www.indicepa.gov.it;
- I cittadini:
 - accettano automaticamente l'invio di atti e provvedimenti che li riguardano da parte delle pubbliche amministrazioni una volta dichiarato il proprio indirizzo PEC
 - possono trovare gli indirizzi di PEC dei diversi enti all'indirizzo: www.indicepa.gov.it.

Posta elettronica certificata 5/5

- Le modifiche normative sono state accompagnate da azioni volte alla diffusione della PEC fra i cittadini e fra i professionisti
- PEC Avvocati
- PEC per gli iscritti agli Ordini professionali
- Ad aprile 2010 è stata avviata l'iniziativa CEC-PAC Postacertificat@: PEC gratuita ai cittadini per le comunicazioni con le PA iscritte all'indice IPA
- In fase di realizzazione: PEC per i dipendenti pubblici per tutte le comunicazioni con gli Enti di riferimento (PAC, INPS, INPDAP...)
- In fase di realizzazione: PEC per le comunicazioni MIUR-supplenti

Siti web pubblici

- Si rafforza il percorso avviato con la Direttiva MIPAI 8/2009 e le Linee guida per i siti web della PA
- Siti pubblici e trasparenza (art. 54)
 - Il contenuto obbligatorio dei siti viene arricchito – pubblicazione integrale di tutti i concorsi
- Pubblicazione di moduli/formulari art. 57
 - “Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari”
 - la mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione delle performance

Siti web delle amministrazioni

- Sportello telematico per cittadini, imprese e professionisti
- Comunicazione istituzionale e comunicazione di servizio
- Luogo in cui la PA pubblica gli strumenti (PEC, modulistica, servizi) a disposizione dei cittadini per l'interazione basata su tecnologie ICT
- Necessità di razionalizzare e rendere coerenti i siti delle amministrazioni e di garantire un'interfaccia omogenea
- Principale interfaccia di accesso, da parte dei cittadini, ai dati delle amministrazioni

I dati delle amministrazioni 1/2

- L'informazione pubblica - insieme delle informazioni e dei dati raccolti, prodotti e gestiti dalla pubblica amministrazione nell'esercizio delle proprie attività istituzionali - rappresenta una risorsa che deve essere disponibile sia a tutte le amministrazioni sia ai cittadini.
- Scambio di dati fra amministrazioni art. 58
 - Le amministrazioni non possono richiedere informazioni di cui già dispongono: si spostano i dati e non le persone
 - Le amministrazioni titolari di dati predispongono apposite convenzioni aperte per assicurare l'accessibilità dei dati
 - I dati sono disponibili gratuitamente, eventuali elaborazioni dei dati possono essere remunerate

I dati delle amministrazioni 2/2

- Dati aperti e formati aperti (artt. 52 e 68)
 - Le amministrazioni devono divulgare e valorizzare i dati pubblici, secondo i principi dell'*open government* e degli *open data*
 - *Tutte le attività dei governi e delle amministrazioni dello stato devono essere aperte e disponibili per favorire azioni efficaci e garantire un controllo pubblico sull'operato*
 - Dati aperti: liberamente accessibili senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione
 - Formato aperto: definito da specifiche pubbliche non proprietarie, liberamente accessibili, senza restrizioni legali per l'utilizzo.

Il Sistema pubblico di connettività

- SPC: insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione (art. 73)
- Rete federata, policentrica, non gerarchica della pubblica amministrazione
- Garantisce:
 - interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet
 - servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse
 - interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti
- Partecipano ad SPC tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- Possono partecipare ad SPC anche soggetti privati gestori di servizi pubblici o chi persegue finalità di pubblico interesse

Sicurezza e continuità del servizio

- La diffusione delle tecnologie informatiche nelle PA e la tenuta di archivi informatizzati rende necessario:
 - Individuare procedure per garantire la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture
 - Garantire la continuità del servizio anche quando erogato mediante tecnologie ICT (art. 50 bis)
 - Individuare le procedure da mettere in atto in situazioni di emergenza, che devono riguardare le risorse umane, le risorse strumentali, le strutture e le infrastrutture

I tempi della riforma 1/3

- Entro 3 mesi
Le amministrazioni utilizzano la PEC per le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna
- Entro 4 mesi
Le amministrazioni individuano un unico ufficio responsabile dell'attività ICT
- Entro 6 mesi
 - Le PA centrali pubblicano sui propri siti istituzionali i bandi di concorso
 - Le amministrazioni consentono ovunque i pagamenti ad esse spettanti per via telematica
 - Le amministrazioni e le imprese comunicano tra loro esclusivamente per via telematica

I tempi della riforma 2/3

- Entro 12 mesi
 - Sono emanate le regole tecniche per dare piena validità alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA
 - Sono emanate le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale dando il via agli archivi informatizzati
 - Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali
 - Il cittadino fornisce una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l'accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti
 - Definite le basi di dati di interesse nazionale
 - Emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD
 - Le regole del nuovo CAD si applicheranno, mediante un apposito DPCM, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'Amministrazione finanziaria

I tempi della riforma 3/3

- Entro 15 mesi
Le PA predispongono appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività

Il contributo di DigitPA al CAD 1/2

Molti sono gli ambiti che vedono coinvolto DigitPA per impostare **un'azione di accompagnamento alle amministrazioni** e per la realizzazione **delle regole tecniche e delle infrastrutture** di attuazione del Codice, tra queste i principali sono:

- CNS carta nazionale servizi (come strumento di identificazione per servizi ai cittadini)
- Comunicazione PA - cittadini/impres (per raccogliere le istanze presentate alla PA)
- Continuità operativa (per la salvaguardia dei dati e la protezione dei sistemi)
- Contrassegno elettronico (per dare garanzie e autenticità ai “documenti elettronici”)
- Dati territoriali (per rendere interoperabili le banche dati territoriali)
- Dematerializzazione (per la conservazione sostitutiva e la semplificazione amministrativa)
- Firma elettronica (per rendere più semplice e più efficace il rapporto con la PA)

Il contributo di DigitPA al CAD 2/2

Per ciascun ambito o per alcuni aggregati di questi si stanno avviando dei **gruppi di lavoro** sia per la redazione delle regole tecniche sia per il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attuazione nelle amministrazioni.

Le attività dei Gruppi di Lavoro sono essenziali alla costruzione e alla manutenzione di regole e guide operative che non solo siano condivise ma soprattutto che siano la base di una comune cultura di informatizzazione dei servizi di interesse collettivo

Le principali scadenze previste dal nuovo CAD 1/2

Scadenza	Attività	Obiettivo	Ruolo DigitPA	Rif. CAD
Regole tecniche entro 3 mesi	Predisposizione regole tecniche	Disponibilità indirizzi PEC per le PA	Estensore regole tecniche	art. 6 comma 1bis
Linee guida entro 3 mesi	Redazione delle linee guida	Realizzare la circolarità dei dati presenti nelle diverse amministrazioni	Emanazione linee guida, monitoraggio	art. 58, comma 2 e 3
Decreto entro 6 mesi	Formazione gruppo di lavoro con stakeholder per preparaz. bozza decreti	Pagamenti elettronici verso la PA	Consulenza al Min Innovazione per schema DPCM	art. 5 comma 2
Decreto entro 6 mesi	Formazione gruppo di lavoro con stakeholder per prepar. bozza decreti	Comunicazioni informatiche tra imprese e amministrazioni pubbliche	Consulenza al Min Innovazione per schema DPCM	art. 5bis comma 2
Regole tecniche entro 12 mesi	Costituzione gruppo di lavoro con stakeholder per preparaz. bozza regole tecniche	Utilizzo dei documenti informatici (dematerializzazione)	Consulenza al Min Innovazione per schema Regole tecniche su formazione e tenuta dei documenti informatici	art. 20, comma 1, 3 e 5bis; art. 21 comma 1bis e 2, art. 22 comma 2 e 3, art. 23 comma 1, 23bis comma 1 e 2, 23ter comma 3, 4 e 5, art 41 2bis
Regole tecniche entro 12 mesi	Costituzione gruppo di lavoro con stakeholder per preparaz. bozza regole tecniche	Utilizzo della firma elettronica avanzata (semplificazione delle firme)	Consulenza al Min Innovazione per schema Regole tecniche su firma avanzata	art. 20 comma 3
Decreto entro 12 mesi	Predisposizione bozza decreto	Possibilità di firmare con certificato che attesta i poteri di firma	Consulenza al Min Innovazione per schema decreto	art. 28 comma 3bis

Le principali scadenze previste dal nuovo CAD 2/2

Scadenza	Attività	Obiettivo	Ruolo DigitPA	Rif. CAD
Regole tecniche entro 12 mesi	Predisposizione bozza regole tecniche	Integrazione tra PEC e protocollo	Consulenza al Min Innovazione per regole tecniche	art. 40bis comma 1
Regole tecniche entro 12 mesi	Costituzione gruppo di lavoro con stakeholder per preparaz. bozza regole tecniche	Realizzazione di poli di conservazione	Consulenza al Min Innovazione per schema Regole tecniche sulla conservazione	art. 43, comma 1 e 2
Definizione piani entro 15 mesi	Aggiornamento delle linee guida per la formulazione dei piani	Piani di Disaster Recovery	Assistenza alle amministrazioni	art. 50bis
Scadenza non definita	Linee guida per l'attuazione del CAD, Corsi formativi	Attuazione del CAD nel piano delle performance e nella misurazione e valutazione della performance	Assistenza alle amministrazioni	art. 12 comma 1bis e 1 ter
Scadenza non definita	Estensione delle funzioni del CERT-SPC, linee guida per la sicurezza	Indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica	Coordinamento delle iniziative anche mediante l'emanazione di regole tecniche	art. 17 comma 1 ter, 51 comma 1bis
Scadenza non definita	Predisposizione linee guida	Utilizzo contrassegno elettronico per assicurare la provenienza e la conformità all'originale delle stampe di documenti informatici	Estensore linee guida	art. 20 comma 5
Scadenza non definita	Stesura delle linee guida per l'accreditamento e la vigilanza	Accreditamento volontario dei soggetti che effettuano servizi di conservazione	Accreditamento e vigilanza	art. 44bis
Scadenza non definita	Realizzare e gestire l'indice	Indice della Amministrazioni pubbliche	Realizzazione e gestione dell'indice	art. 57bis comma 2
Scadenza non definita	Individuazione della soluz. tecnica, aggiornamento delle linee guida	Convergenza tra PEC e CECPAC	Adeguamento delle regole sulla PEC	art. 65 comma 1 lett. Cbis
Scadenza non definita	Pubblicazione delle linee guida sulla modalità di comunicazione delle informazioni a DigitPA	Favorire l'utilizzi di programmi informatici modulari e riusabili	Costituzione della banca dati sui programmi utilizzati dalla PA	art. 67 comma 2bis e 68 comma 2bis

Il percorso delle regole tecniche

Il percorso di emanazione delle regole tecniche è il seguente:

1. Costituzione dei Gruppi di Lavoro
 - coordinamento DigitPA
 - rappresentanti delle Amministrazioni competenti in materia come previste dal CAD
 - rappresentanti di PAC, Regioni, EE.LL.
 - rappresentanti del mondo scientifico e del mercato
2. Redazione del documento preliminare
3. Condivisione:
 - Consultazione pubblica mediante forum
 - Recepimento di osservazioni di *stakeholders* selezionati
4. Emanazione documento definitivo
5. Avvio del monitoraggio del processo di emanazione delle regole tecniche
6. Rapporto trimestrale di monitoraggio del processo di emanazione delle regole tecniche

Stato di attuazione

1. Identificazione degli ambiti CAD prioritari **FATTO**
2. Costituzione dei Gruppi di Lavoro **FATTO**
3. Identificazione dei prodotti
(Regole tecniche/linee guida) **FATTO**
4. Impostazione degli indici dei documenti **FATTO**
5. Redazione testo iniziale
6. Validazione del testo con i soggetti pubblici coinvolti
7. Invio ai soggetti privati (stakeholders) e loro commenti
8. Consultazione pubblica (web)
9. Raccolta pareri dovuti (Consiglio di Stato,
Corte dei Conti, Garante, etc.)
10. Notifica alla Comunità Europea
11. Redazione testo finale emanazione

I gruppi di lavoro avviati

- Regole tecniche su formazione, tenuta e conservazione del documento informatico
- Regole tecniche identità digitali
- Regole tecniche banche dati
- Linee Guida per la continuità operativa e infrastrutture critiche nella P.A.
- Regole tecniche gestione documento informatico e gestione flussi documentali
- Regole tecniche firma digitale

Chi partecipa ai gruppi di lavoro

- Garante per la protezione dei dati personali
- Amministrazioni centrali (MEF, MIBAC, Giustizia...)
- Agenzie ed Istituti
- ISTAT
- Rappresentati di Regioni ed Enti locali
- Organismi di standardizzazione
- Associazioni di categoria (ABI, Assintel, Assinform...)
- Consiglio Nazionale del Notariato
- Ordini professionali
- Università



Per maggiori informazioni

- www.digitpa.gov.it
- www.poa-t-si.it
- tabet@digitpa.gov.it